



Prot. n. 625/2011/SA

## **APPROVATO IL CODICE DELLE LEGGI ANTIMAFIA**

Nessun Governo nella storia ha registrato i risultati ottenuti da quello attuale nel contrasto alla mafia. A parlare sono i dati registrati nell'ultimo dossier di aggiornamento pubblicato sul sito del Ministero degli Interni il 31 maggio scorso: sono 8.466 i mafiosi arrestati, di cui 32 latitanti di massima pericolosità, per un totale di 778 operazioni di polizia giudiziaria.

Ma la lotta alla mafia non si è limitata all'arresto dei suoi esponenti, bensì il Ministro Maroni ha voluto colpirla nel cuore, nei suoi interessi economici, nelle risorse che consentono all'organizzazione di finanziarsi e finanziare tutte quelle attività legate alla micro e macro criminalità.

Un duro colpo che ha portato a 39.369 beni sequestrati, di cui 2.282 aziende, per un valore complessivo di ben 17.967 milioni di Euro. I ben confiscati sono stati 7.229 pari a 3.561 milioni di Euro: complessivamente sono stati sottratti alla mafia beni per 21.528 miliardi di Euro.<sup>1</sup>

Si tratta di un patrimonio ingente che è stato, sempre per volere del nostro Ministro Maroni e per la prima volta nella storia di questo Paese, così impiegato: per quanto riguarda le somme di denaro sequestrate alla mafia e i proventi derivanti dai beni sequestrati, sono stati immessi nel Fondo Unico di Giustizia (novità introdotta dal Governo nel 2008) per essere impiegati in progetti nel settore della sicurezza e della giustizia (le somme infatti sono divise al 50% tra il Ministero dell'Interno e quello della Giustizia).

Per quanto riguarda invece i beni immobili, con legge 31 marzo 2010, n. 50, per volere del Ministro Maroni, è stata istituita l'Agenzia Nazionale dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata con il compito di provvedere alla loro gestione e destinazione ad uso sociale.

E' possibile verificare sul sito<sup>2</sup> i risultati finora ottenuti, poiché la finalità del progetto era proprio quella di impiegare i beni provenienti da attività illecite per scopi e utilità invece sociali.

Un altro strumento, messo a disposizione dal nostro Ministro per il contrasto alla criminalità organizzata, è ora il nuovo Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, che è stato recentemente approvato dal Consiglio dei Ministri e che non era mai esistito prima nel nostro ordinamento.

Il progetto mira a riordinare e razionalizzare la disciplina vigente in materia di disposizioni antimafia, mediante una ricognizione della normativa vigente, l'armonizzazione della suddetta normativa ed infine il coordinamento della stessa con le disposizioni in materia di misure di prevenzione comprese alcune norme del codice penale, a partire dall'articolo 416-bis, che questo Governo ha esteso alle associazioni di tipo mafioso straniere nonché ai fenomeni malavitosi della 'ndrangheta, strettamente legati al territorio calabrese.

Il nuovo Codice mira a rendere ancora più efficace ed incisiva la lotta alla criminalità organizzata, già avviata dal Governo con il Piano straordinario contro le mafie (legge 136 del 13 agosto 2010) e

<sup>1</sup> Aggiornamento dati tratti dal sito [www.interno.it](http://www.interno.it)

<sup>2</sup> [http://www.benisequestraticonfiscati.it/AgenziaNazionale/beniConfiscati/Beni\\_sequestrati\\_confiscati.html](http://www.benisequestraticonfiscati.it/AgenziaNazionale/beniConfiscati/Beni_sequestrati_confiscati.html)

di fatto va a completare la riforma della legislazione antimafia già avviata dal Governo tra il 2008 e il 2010 che disponeva:<sup>3</sup>

- applicazione della normativa antimafia a tutti i reati di “competenza” delle D.D.A. e attribuzione alle stesse delle indagini patrimoniali e del potere di proporre le misure di prevenzione;
- possibilità di applicare separatamente le misure patrimoniali e personali. I patrimoni mafiosi possono essere aggrediti anche in caso di morte;
- rafforzamento del ruolo del **Procuratore nazionale antimafia** (può fare applicare propri magistrati alle procure distrettuali per la trattazione di singoli procedimenti di prevenzione);
- istituzione dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.

Il Codice si compone di 132 articoli, distribuiti in cinque libri.

Il Libro I contiene alcune norme penali e i tre reati tipici delle organizzazioni mafiose (associazioni per delinquere di tipo mafioso, anche straniere; scambio elettorale politico-mafioso; assistenza agli associati), le aggravanti e diminuenti di mafia, le misure di sicurezza e la confisca obbligatoria (sia degli strumenti e dei proventi dei reati mafiosi, sia dei beni di cui il mafioso non può giustificare la provenienza). Raccoglie le disposizioni prima contenute nelle leggi speciali (d.l. 306/92 e l.55/90) sulle attività che la polizia giudiziaria svolge per la repressione dei reati di mafia (intercettazioni preventive, controlli, ispezioni e perquisizioni).

Nel Libro II sono contenute le norme relative alle misure di prevenzione, sia personali che patrimoniali, tra cui la confisca dei beni. Riunisce e aggiorna le norme approvate già in oltre 50 anni di legislazione, coordinandole con le riforme approvate nel corso di questa legislatura: dalla Agenzia dei beni confiscati alle disposizioni dei vari pacchetti sicurezza.

Contiene poi alcune nuove importanti disposizioni di natura procedurale e sostanziale in materia di procedimento per l’applicazione delle misure di prevenzione e disciplina in modo completamente innovativo alcuni aspetti della misura di prevenzione patrimoniale: revocazione della confisca, rapporti tra sequestro di prevenzione e sequestro penale, tutela dei terzi, rapporti con le procedure concorsuali ed effetti fiscali del sequestro.

In particolare, la revocazione della confisca consente agli enti assegnatari (nella maggior parte dei casi Comuni) di gestire e valorizzare i beni confiscati senza timore di doverli restituire, in quanto sarà possibile solo in casi eccezionali (ossia in caso di difetto originario dei presupposti o falsità delle prove). In tali ipotesi, sarà restituita, ad eccezione degli immobili di particolare pregio artistico o storico, solo una somma di denaro equivalente al valore del bene.

Si consideri infatti che ad oggi, in mancanza di una specifica normativa, in molti casi la giurisprudenza riconosceva il diritto a chiedere la restituzione del bene e questo non consentiva agli enti assegnatari di investire sui compendi confiscati, ad es. per assicurarne l’utilizzo per finalità sociali.

Per quanto riguarda i rapporti tra il sequestro di prevenzione e il sequestro penale, viene stabilito che quando lo stesso bene è colpito sia da un sequestro penale che dal sequestro di prevenzione, l’amministrazione e la gestione devono seguire le norme sulla prevenzione con la nomina di amministratore giudiziario, una relazione periodica, ecc..

In materia di tutela dei terzi creditori rispetto al procedimento di prevenzione, sono stabilite le seguenti condizioni:

- deve essere stato preventivamente escusso il patrimonio del proposto non assoggettato a misura di prevenzione;

---

<sup>3</sup> tratto dal sito [www.giustizia.it](http://www.giustizia.it)

- il credito non deve essere sorto nell'ambito di attività strumentali a quella illecita o che di essa costituisca il frutto o il reimpiego, salva la dimostrazione dell'ignoranza di tale nesso da parte del terzo in buona fede;
- i crediti fondati su mere promesse di pagamento o atti di ricognizione di debito, ovvero su titoli di credito possono essere soddisfatti solo ove sia dimostrato il rapporto sottostante.

Per quanto riguarda i rapporti con le procedure concorsuali, per garantire i creditori dalle possibili interferenze illecite nella liquidazione dei patrimoni, viene stabilito che i beni sequestrati vengano sottratti alla massa fallimentare e gestiti dall'amministratore giudiziario: i creditori insoddisfatti dalla procedura fallimentare potranno rivalersi sino a concorrenza del valore dei beni confiscati.

Infine, considerato che non esistevano norme specifiche in tema, sugli effetti fiscali del sequestro viene espressamente disposto che l'amministratore giudiziario assume la qualità di sostituto d'imposta: paga provvisoriamente le imposte relative ai beni sequestrati secondo le aliquote vigenti per i diversi redditi, poi all'esito della procedura se i beni vengono restituiti recupera nei confronti del proposto.

Il Libro III si occupa della documentazione antimafia. In sintesi è stato aggiornato, ampliandolo, l'elenco delle situazioni dalle quali si desume il tentativo di infiltrazione mafiosa prevedendo, oltre alle fattispecie già contemplate dalla previgente normativa, nuove ipotesi suggerite dall'esame delle condotte tenute in questi anni dagli esponenti della criminalità organizzata.

Viene istituita la banca dati nazionale della documentazione antimafia, che consente una forma costante di monitoraggio delle imprese. Tramite questo sistema, l'accertamento sull'insussistenza delle condizioni ostative a contrarre con la pubblica amministrazione verrà direttamente verificato in via informatica dalla stazione appaltante, dalle camere di commercio e dagli ordini professionali, attraverso il collegamento telematico con la banca dati

Il Libro IV raccoglie le disposizioni vigenti in tema di Procura nazionale antimafia, Direzione distrettuale antimafia, Consiglio generale per la lotta alla criminalità organizzata, Direzione investigativa antimafia ed Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.

Il Libro V contiene, infine, le norme transitorie, di coordinamento e di modifica della legislazione vigente derivante dall'entrata in vigore del codice antimafia.

Milano, 23 giugno 2011

Dott.ssa Susanna Anvar